MOVIMENTO POLITICO JUS COGENS

DOCUMENTO FONDATIVO N. 06

CODICE ETICO, DEONTOLOGICO E DISCIPLINARE

Integrità, responsabilità, trasparenza e rispetto della dignità umana

Motto istituzionale

JUS COGENS – DIGNITÀ, GIUSTIZIA, RESPONSABILITÀ, PACE.

Natura dell'atto: Regolamento etico e disciplinare interno.

Riferimenti fondativi: Documenti n. 01 – Statuto organico; n. 02 – Atto costitutivo; n. 03 – Verbale dell'Assemblea costituente; n. 04 – Carta dei principi; n. 05 – Programma politico generale.

PREAMBOLO

Il Movimento Politico JUS COGENS considera l'etica pubblica, la correttezza dei comportamenti e la responsabilità individuale condizioni indispensabili per la credibilità di qualsiasi organizzazione politica.

Non può esistere una cultura politica fondata sulla giustizia se coloro che la rappresentano non applicano innanzitutto a sé stessi i principi che dichiarano di sostenere.

Il presente Codice stabilisce i doveri etici e deontologici degli aderenti, dei dirigenti, dei rappresentanti e dei titolari di incarichi organizzativi.

Il suo obiettivo è prevenire gli abusi, contrastare la corruzione, garantire la trasparenza, tutelare la dignità delle persone e assicurare che ogni responsabilità sia esercitata nell'interesse collettivo.

Il Movimento afferma un principio fondamentale:

Nessun incarico costituisce un privilegio personale. Ogni incarico rappresenta una responsabilità nei confronti degli aderenti e della collettività.

TITOLO I – PRINCIPI ETICI GENERALI

Articolo 1 – Integrità personale

Ogni aderente è tenuto a comportarsi con onestà, correttezza, lealtà e rispetto nei confronti degli altri associati e delle istituzioni.

È richiesto un comportamento coerente con i principi fondativi del Movimento, sia nell'attività interna sia nelle iniziative pubbliche svolte in sua rappresentanza.

Articolo 2 – Prevalenza dell'interesse collettivo

Chiunque eserciti un incarico deve operare nell'interesse del Movimento e nel rispetto della sua finalità democratica.

È vietato utilizzare la posizione ricoperta per ottenere vantaggi personali indebiti, favorire interessi privati o esercitare pressioni illegittime sugli altri aderenti.

Articolo 3 – Dignità e rispetto della persona

Tutti gli aderenti devono essere trattati con pari dignità.

Sono incompatibili con il presente Codice:

- discriminazione;
- intimidazione;
- minaccia;
- molestia;
- umiliazione personale;
- abuso di autorità;
- ritorsione;
- violenza verbale o fisica.

Articolo 4 – Legalità

Ogni attività del Movimento deve svolgersi nel rispetto delle leggi applicabili, dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate.

Il riferimento allo jus cogens non può essere utilizzato per giustificare comportamenti arbitrari, violazioni dell'ordinamento o attribuzioni di poteri non riconosciuti.

Articolo 5 – Libertà e pluralismo

Il Movimento riconosce la libertà di espressione e il diritto al dissenso.

Nessun aderente può essere penalizzato per aver espresso in buona fede una posizione critica, una proposta alternativa o una valutazione diversa da quella della maggioranza.

Il dissenso non costituisce violazione disciplinare.

TITOLO II – DOVERI DEGLI ADERENTI

Articolo 6 – Doveri generali

Ogni aderente si impegna a:

1. Rispettare lo Statuto e i regolamenti.
2. Osservare il presente Codice.
3. Tutelare l'immagine e la credibilità del Movimento.
4. Partecipare responsabilmente alla vita associativa.
5. Rispettare le deliberazioni democraticamente approvate.
6. Non diffondere consapevolmente informazioni false a nome del Movimento.
7. Proteggere i dati personali e le informazioni riservate.
8. Non utilizzare indebitamente il nome, i simboli o i documenti ufficiali.

Articolo 7 – Doveri dei dirigenti

I dirigenti devono garantire:

- imparzialità;
- trasparenza;
- disponibilità al confronto;
- correttezza amministrativa;
- rendicontazione;
- rispetto delle competenze;
- prevenzione dei conflitti d'interesse.

Il titolare di un incarico deve astenersi dall'intervenire nelle decisioni quando sussista un interesse personale concreto e rilevante che possa compromettere la sua imparzialità.

Articolo 8 – Rispetto delle deliberazioni

Le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi competenti devono essere rispettate.

Resta fermo il diritto di manifestare dissenso e di chiedere una revisione delle decisioni attraverso le procedure statutarie.

Nessuna deliberazione interna può imporre l'esecuzione di attività contrarie alla legge.

TITOLO III – TRASPARENZA E INTEGRITÀ FINANZIARIA

Articolo 9 – Gestione delle risorse

Le risorse economiche del Movimento devono essere utilizzate esclusivamente per finalità associative e politiche legittime.

Ogni entrata e uscita deve essere documentata e registrata.

È vietato:

1. Appropriarsi di fondi associativi.
2. Utilizzare risorse per finalità personali non autorizzate.
3. Alterare la documentazione contabile.
4. Occultare operazioni finanziarie.
5. Effettuare spese prive di giustificazione.
6. Utilizzare conti o strumenti associativi per operazioni estranee alle finalità del Movimento.

Articolo 10 – Contributi e donazioni

I contributi e le donazioni devono essere acquisiti nel rispetto della legislazione applicabile.

Il Movimento promuove la tracciabilità delle entrate, la trasparenza dei finanziatori e la corretta registrazione delle operazioni.

Non possono essere accettate risorse provenienti da attività illecite o da soggetti e operazioni incompatibili con le disposizioni di legge.

Le donazioni condizionate a decisioni politiche, nomine o vantaggi personali sono vietate.

Articolo 11 – Rendicontazione

Il Tesoriere è responsabile della predisposizione della documentazione economica e finanziaria secondo le competenze statutarie.

Il rendiconto deve consentire di conoscere:

- entrate;
- uscite;
- contributi;
- donazioni;
- spese organizzative;
- obbligazioni assunte;
- disponibilità finanziarie.

Gli aderenti esercitano il diritto di informazione e controllo secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 12 – Conflitti d'interesse

Sussiste un conflitto d'interesse quando un interesse personale, economico, professionale o familiare può interferire concretamente con l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un incarico.

Chi si trova in tale situazione deve:

1. Comunicarla tempestivamente all'organo competente.
2. Fornire le informazioni necessarie alla valutazione.
3. Astenersi dalla decisione quando necessario.
4. Rispettare le misure di prevenzione stabilite.

La comunicazione di un conflitto d'interesse non costituisce automaticamente una violazione etica.

TITOLO IV – RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE

Articolo 13 – Utilizzo del nome del Movimento

Il nome, il simbolo, il logo, i documenti e gli strumenti ufficiali appartengono all'organizzazione secondo le disposizioni statutarie e le norme applicabili.

Nessun aderente può:

- attribuirsi incarichi non conferiti;
- rilasciare dichiarazioni ufficiali senza autorizzazione;
- sottoscrivere accordi non autorizzati;
- assumere impegni economici per conto del Movimento senza mandato;
- utilizzare la denominazione per vantaggi personali.

Articolo 14 – Comunicazione pubblica

La comunicazione deve essere corretta, verificabile e rispettosa.

Le dichiarazioni rese in rappresentanza del Movimento devono distinguere chiaramente tra:

- posizioni ufficiali;
- opinioni personali;
- proposte ancora in discussione;
- valutazioni scientifiche;
- atti formalmente approvati.

È vietata la falsificazione di deliberazioni, risultati elettorali, riconoscimenti istituzionali o rapporti con organizzazioni esterne.

Articolo 15 – Relazioni istituzionali e internazionali

I rappresentanti del Movimento devono operare con correttezza e trasparenza.

È vietato presentarsi come rappresentanti ufficiali di Stati, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche senza un titolo giuridico effettivo.

Ogni collaborazione deve essere documentata e rispettare le competenze delle parti.

Articolo 16 – Correttezza scientifica e giuridica

Le pubblicazioni e gli studi promossi dal Movimento devono rispettare criteri di accuratezza, verificabilità e distinzione tra fatti, interpretazioni e opinioni.

È vietato attribuire a un organo giudiziario decisioni mai adottate, alterare citazioni o presentare come diritto vigente una proposta politica o una tesi dottrinale.

Le divergenze interpretative devono essere esposte con correttezza.

TITOLO V – PROTEZIONE DELLE PERSONE E DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17 – Protezione dei dati personali

Il Movimento tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

Ogni soggetto autorizzato al trattamento deve:

- utilizzare i dati esclusivamente per finalità legittime;
- adottare misure di sicurezza adeguate;
- evitare comunicazioni non autorizzate;
- rispettare i diritti degli interessati;
- segnalare eventuali violazioni secondo le procedure applicabili.

Articolo 18 – Riservatezza

Gli aderenti e i dirigenti sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni legittimamente riservate.

La riservatezza non può essere invocata per occultare illeciti, frodi, abusi o violazioni dei diritti degli aderenti.

Articolo 19 – Tutela dei segnalanti

Il Movimento garantisce la possibilità di segnalare in buona fede comportamenti contrari al presente Codice.

Le segnalazioni devono essere esaminate con imparzialità e riservatezza.

Sono vietate le ritorsioni nei confronti di chi segnala fatti in buona fede.

La gestione delle segnalazioni dovrà rispettare anche la normativa applicabile in materia di protezione dei segnalanti.

Articolo 20 – Tutela delle minoranze interne

Il Movimento riconosce il diritto delle minoranze a partecipare alla vita associativa.

Nessuna maggioranza può sopprimere arbitrariamente i diritti degli aderenti o impedire il legittimo esercizio delle prerogative statutarie.

TITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE

Articolo 21 – Principi della responsabilità disciplinare

Le violazioni del presente Codice possono determinare l'attivazione di un procedimento disciplinare.

Il procedimento deve rispettare:

1. Legalità.
2. Imparzialità.
3. Contestazione degli addebiti.
4. Diritto di difesa.
5. Contraddittorio.
6. Proporzionalità.
7. Motivazione delle decisioni.
8. Possibilità di ricorso.

Nessuno può essere sanzionato sulla base di accuse generiche o non adeguatamente verificate.

Articolo 22 – Classificazione delle violazioni

Le violazioni sono classificate secondo la loro natura e gravità.

Violazioni lievi:

- inosservanza occasionale delle procedure interne;
- comportamenti organizzativi non corretti;
- mancato rispetto di disposizioni formali senza conseguenze rilevanti.

Violazioni gravi:

- abuso reiterato dell'incarico;
- discriminazione;

- diffusione consapevole di false comunicazioni ufficiali;
- utilizzo improprio delle risorse associative;
- violazione ingiustificata della riservatezza;
- ostacolo deliberato alla partecipazione democratica.

Violazioni gravissime:

- appropriazione o sottrazione di fondi;
- falsificazione di atti ufficiali;
- corruzione;
- minacce e violenze;
- ritorsioni contro segnalanti;
- abuso di potere con conseguenze particolarmente rilevanti;
- condotte illecite gravemente incompatibili con i principi fondamentali del Movimento.

La qualificazione della violazione deve considerare fatti accertati, intenzionalità, danno, reiterazione e circostanze concrete.

Articolo 23 – Sanzioni disciplinari

In relazione alla gravità dei fatti possono essere applicate le seguenti misure:

1. Richiamo informale.
2. Ammonimento scritto.
3. Censura formale.
4. Sospensione temporanea da specifici incarichi.
5. Sospensione temporanea dai diritti associativi nei limiti consentiti dallo Statuto e dalla legge.
6. Revoca dell'incarico, da parte dell'organo competente.
7. Espulsione dall'associazione, nei casi e con le procedure previste dallo Statuto.

Le sanzioni non possono essere applicate automaticamente in base alla sola classificazione astratta della condotta.

Devono essere proporzionate e motivate.

Articolo 24 – Avvio del procedimento

Il procedimento può essere avviato:

- su segnalazione documentata di un aderente;
- su iniziativa dell'organo competente;
- a seguito di una verifica interna;
- su segnalazione del Collegio di garanzia, ove previsto.

La segnalazione deve indicare, per quanto possibile, i fatti, le circostanze e gli elementi disponibili.

Articolo 25 – Contestazione e diritto di difesa

Il soggetto interessato riceve comunicazione scritta degli addebiti e degli elementi essenziali su cui si fondano.

Deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni e documenti, salvo termini diversi e legittimi previsti dallo Statuto.

L'interessato ha diritto:

- di conoscere gli addebiti;
- di presentare memorie;
- di produrre documenti;
- di essere ascoltato;
- di farsi assistere nei limiti consentiti;
- di conoscere la decisione motivata.

Articolo 26 – Organo competente

La competenza disciplinare spetta all'organo individuato dallo Statuto o da un regolamento adottato legittimamente.

Il Collegio di garanzia, ove competente, opera in autonomia e non può essere condizionato dai soggetti coinvolti nella controversia.

Chiunque abbia un interesse personale diretto nella vicenda deve astenersi dalla decisione.

Articolo 27 – Decisione disciplinare

La decisione deve essere scritta e motivata.

Deve indicare:

1. Fatti contestati.
2. Elementi valutati.
3. Difese presentate.
4. Norme applicate.
5. Ragioni della decisione.
6. Eventuale sanzione.
7. Modalità e termini di impugnazione.

Articolo 28 – Ricorso

L'interessato può proporre ricorso all'organo di secondo grado individuato dallo Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diversa disposizione statutaria.

L'organo di ricorso deve essere distinto da quello che ha adottato la decisione impugnata, ove l'ordinamento interno lo preveda.

Resta impregiudicata la tutela giurisdizionale prevista dalla legge.

Articolo 29 – Misure cautelari

In presenza di rischi concreti e documentati per le persone, le risorse o il funzionamento dell'organizzazione possono essere adottate misure cautelari temporanee.

Le misure devono essere motivate, proporzionate, limitate nel tempo e soggette a riesame.

Non costituiscono anticipazione della responsabilità disciplinare.

TITOLO VII – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI

Articolo 30 – Responsabilità del Coordinamento nazionale

Il Coordinamento nazionale è responsabile della corretta attuazione degli indirizzi politici e delle deliberazioni assembleari.

Deve assicurare:

- collegialità;
- trasparenza;
- rispetto delle competenze;
- rendicontazione;
- prevenzione degli abusi.

Articolo 31 – Responsabilità del Segretario organizzativo

Il Segretario garantisce la correttezza della documentazione, la conservazione degli atti e la regolarità delle comunicazioni interne.

È responsabile della gestione documentale nei limiti delle proprie attribuzioni.

Articolo 32 – Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere garantisce la correttezza della gestione contabile e la tracciabilità delle operazioni.

Deve segnalare tempestivamente anomalie, irregolarità e rischi finanziari agli organi competenti.

Articolo 33 – Responsabilità del Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia deve operare con indipendenza, imparzialità e rispetto delle procedure.

Non può assumere decisioni sulla base di interessi personali o pressioni esterne.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Rapporto con lo Statuto

Il presente Codice integra lo Statuto organico e la Carta dei principi.

In caso di contrasto prevalgono lo Statuto e le norme inderogabili dell'ordinamento applicabile.

Nessuna disposizione del presente Codice può essere interpretata come attribuzione di poteri non previsti dallo Statuto.

Articolo 35 – Formazione etica

Il Movimento promuove attività periodiche di formazione in materia di:

- etica pubblica;
- diritto internazionale;
- trasparenza;
- protezione dei dati;
- responsabilità amministrativa;
- prevenzione della corruzione;
- partecipazione democratica.

Articolo 36 – Revisione del Codice

Il Codice può essere modificato dall'organo competente, secondo le procedure previste dallo Statuto.

Ogni revisione deve essere motivata e comunicata agli aderenti.

Articolo 37 – Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea competente.

Gli organi del Movimento sono incaricati della sua attuazione e diffusione.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ETICO

Chi assume una responsabilità nel Movimento Politico JUS COGENS dichiara di riconoscere che il potere è una funzione da esercitare con responsabilità e non uno strumento di privilegio.

Si impegna a rispettare la dignità delle persone, la legalità, la trasparenza e il pluralismo democratico.

Riconosce che la credibilità di un'organizzazione politica dipende dalla coerenza tra ciò che dichiara e ciò che realizza.

La giustizia comincia dalla responsabilità di ciascuno.

Il diritto vale per tutti, anche per chi esercita il potere.

MOVIMENTO POLITICO JUS COGENS

Luogo: _____

Data: ____ / ____ / 2026

Il Presidente dell'Assemblea: _____

Il Coordinatore nazionale: _____

Il Segretario organizzativo: _____

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE

Favorevoli: _____

Contrari: _____

Astenuti: _____

Esito: _____